

Trasparenza

In attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge n. 124/2015 (c.d. "*Riforma Madia*"), il Governo ha emanato il d.lgs. n. 97/2016, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Con le nuove norme sono state introdotte importanti modifiche e integrazioni delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ma, soprattutto, di quelle relative a pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nella sostanza, il principio generale di trasparenza, inteso come diritto dei cittadini di accedere liberamente ai dati e ai documenti detenuti dalla P.A., è diventato realmente funzionale alle strategie di prevenzione della corruzione, con la finalità di favorire non solo l'attività di controllo rispetto all'operato delle Amministrazioni Pubbliche, ma anche per garantire una maggiore tutela dei diritti individuali e collettivi oltre che del diritto ad una "*buona amministrazione*".

Oggi, in materia di trasparenza amministrativa, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, intervengono le seguenti disposizioni di legge:

1. **il diritto di accesso.** Legge n. 241/1990 regolante il diritto di accesso agli atti o accesso tradizionale. L'esercizio di questo diritto presuppone un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/i documento/i cui è richiesto di accedere da parte del soggetto privato;
2. **gli obblighi di pubblicazione.** La normativa ex D.Lgs. n. 33 del 2013 (avente pure dichiarate finalità di contrasto della corruzione) impone alla P.A. la pubblicazione di una serie di documenti nei rispettivi siti istituzionali, con diritto di chiunque di accedere "*direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione*". Il d.lgs. 33/2013 vuole assicurare a tutti i cittadini la più ampia conoscibilità delle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA. al fine di attuare "*il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,*

responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche", quale integrazione del diritto "ad una buona amministrazione", nonché per la "realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino";

3. **l'accesso civico o accesso semplice.** Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013. In caso di omessa pubblicazione di dati che una Pubblica Amministrazione ha il dovere di rendere noti nel proprio sito internet, può essere esercitato, il cosiddetto "*accesso civico*", consistente in una richiesta - che non deve essere motivata - di effettuare tale attività conoscitiva, con possibilità, in caso di omesso adempimento all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo;
4. **l'accesso civico generalizzato.** Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013. Per tale accesso ai dati della P.A. non vi è alcun obbligo di motivazione. "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*"

All'art. 5 bis sono elencati i casi per i quali non si applicano le norme sul diritto di accesso civico, "*se il diniego é necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a*": sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e le questioni militari; relazioni internazionali; politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive; ovvero la protezione di specifici interessi privati, tra cui, la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa

in materia; libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Al comma 3 dell'art. 5 sopra indicato è esplicitamente detto che *“L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non é sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.”*

5. **In Sicilia**, ad integrazione delle norme nazionali in materia di trasparenza amministrativa, sono state approvate dall'A.R.S. *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*. Infatti, la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, all'art. 7, specificamente prevede il criterio di esame delle domande secondo l'ordine cronologico, con la possibilità di attribuire la priorità ad alcuni procedimenti in casi tassativamente indicati (per es.: procedure attuative di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei). Altra particolarità della citata legge regionale, non presente nella normativa nazionale, è la norma prevista alla lettera c) dell'art. 12, che prevede il diritto per i partecipanti al procedimento, oltre che di presentare memorie e documenti, di ottenere un'audizione personale, della quale deve essere redatto verbale scritto, allegato al fascicolo istruttorio e della quale l'amministrazione ha l'obbligo di valutarne i contenuti in sede di decisione;

6. **trasparenza in materia di servizi sanitari**, il D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 41, prevede obblighi di pubblicazione di un notevole quantitativo di dati a cura della P.A., compreso *“l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate”* e *“gli accordi con esse intercorsi”*.

Lo stesso D.Lgs. prevede l'obbligo per le strutture private accreditate di pubblicazione dei bilanci, dei servizi erogati e delle liste d'attesa.